



**Alla Commissione Affari Costituzionali
Senato della Repubblica**

Memoria sui disegni di legge nn. 897 e connessi recanti norme in materia di Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

In merito al Disegno di legge 897 e connessi, approvato alla Camera dei Deputati con un testo già discusso nella precedente legislatura in relazione al quale era già stata prevista audizione informale delle parti sindacali, preme fare una breve premessa .

Va innanzitutto rilevato che è opportuna l'attenzione del legislatore sul contrasto alle condotte di maltrattamento e abuso, forme particolarmente riprovevoli nei casi di specie perché coinvolgono soggetti - i minori nella prima infanzia, gli anziani e le persone con disabilità - non in grado di difendersi, né spesso di raccontare.

È dunque condivisibile l'intento di voler attivare una particolare protezione, nei summenzionati casi. **Un solo caso di maltrattamento e abuso in questo ambito è già da considerare eccessivo, e va messa in campo ogni azione per prevenirlo e far sì che non si possa ripetere.**

La domanda che però siamo chiamati a porci è: **qual è la protezione più efficace**, per garantire il contrasto alle condotte di maltrattamento e abuso, non inficiando i percorsi di educazione e assistenza previsti?

Siamo in sostanza chiamati a capire se, oltre ad attivare forme di controllo ex post delle azioni delittuose, sia possibile prevedere forme di **prevenzione** di tali atti.

È in questa direzione, interessante che le proposte di legge individuino una pluralità di azioni di prevenzione e controllo, ma sin d'ora va qui evidenziato che non sono appostate **coerenti cifre di stanziamento a copertura degli oneri previsti**. E questa è una criticità non di poco rilievo.

In relazione alla Delega al Governo prevista dall'articolo 2, **è del tutto condivisibile la scelta del legislatore di estendere il suo ambito di azione**, nonostante il titolo del provvedimento sembrerebbe circoscriverlo alla formazione del personale, **ad una pluralità di azioni** che possono essere messe in atto proprio al fine di prevenire e evitare il ripetersi di situazioni di abuso e maltrattamento.

La priorità di utilizzo del Fondo (articolo 6) assegnata, nelle more dell'attuazione della Delega, alla formazione stessa, **andrebbe coerentemente estesa all'insieme di azioni oggetto della Delega dell'articolo 2.**

Colpisce d'altro canto che un insieme di azioni così complesso e così fortemente connesso con la vita professionale degli operatori sia del sistema dell'istruzione che di quello socio-sanitario-assistenziale, venga disciplinato con un atto governativo, sentite le Commissioni parlamentari e previo il parere della Commissione Unificata, senza alcun coinvolgimento delle rappresentanze sindacali.

Il tema è infatti di una tale portata che riteniamo importante che **il decreto attuativo demandi ad un accordo collettivo** stipulato dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale la sua concreta attuazione nei diversi comparti.

L'aspetto maggiormente interessante del testo legislativo in esame è la previsione contenuta nella Delega al Governo dell'articolo 2 - di incontri periodici con una **equipe di operatori**, che avranno la **mission di verificare tempestivamente la eventuale insorgenza di eventuali criticità e individuare possibili soluzioni.**

Sarà necessario valutare con estrema attenzione, nel decreto attuativo, la **composizione** di tale **equipe**, **le professionalità e le competenze** che dovrà possedere, con che **strumenti** potrà operare, se sarà in grado di **conoscere processi e contesti professionali**, che tipologie di **soluzioni** potrà attivare, **che raccordo con i servizi del territorio e con le rappresentanze sindacali sarà previsto**, per la ricerca di **sinergie possibili** all'interno dell'ampio ventaglio di possibilità che sarà necessario tenere in considerazione per poter essere **efficaci**.

Interessante la previsione di linee guida sulle modalità di accesso alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali da parte delle **famiglie**, che sottende la considerazione che una più solida alleanza di patto assistenziale con le famiglie possa, tra i diversi benefici, anche comportare la prevenzione dei maltrattamenti.

Per quanto riguarda lo strumento della **videosorveglianza**, che potrà essere installato secondo la proposta in esame, la materia è da considerarsi importante e delicata ed è già oggetto di

regolamentazione normativa a tutela della privacy e dell'operato di lavoratori, a partire dalla legge n. 300/70.

L'installazione di impianti di videosorveglianza, attraverso un sistema di videocamere criptate a circuito chiuso, le cui registrazioni potranno essere visibili solo ed esclusivamente in caso di notizia di reato secondo come disciplinato dal codice di procedura penale, apparentemente trova un equilibrio tra gli interessi da tutelare, come quelli dei bambini, dei disabili e degli anziani e il problema legato alla privacy e ai diritti dei lavoratori ad esercitare la propria attività in maniera assolutamente libera. Questo tema costituisce, però, un campo minato. Non si può pensare di risolvere ogni problema delegandolo alla tecnologia.

Va tenuto in considerazione il rispetto del corretto sviluppo della personalità dei bambini che, se sottoposti a sistemi di videosorveglianza diffusi e costanti, verrebbero già in tenerissima età abituati ad una forma di controllo, che, seppure basata su nobili principi, di fatto instaurerebbe nella psiche del bambino pericolosi parametri, privandolo di quella felice consapevolezza della propria autonomia e libertà, elementi tutti da sviluppare e coltivare. L'argomento appare chiaramente di interesse comunitario e nazionale e pertanto ci si chiede se sia potenzialmente in grado di compromettere anche la creazione di quei rapporti di fiducia e stima necessari in tutti i suddetti ambienti di lavoro.

Riteniamo dunque essenziale collegare l'opportunità di installare, così come di mantenere in uso, i sistemi di videosorveglianza ad una previa necessaria indicazione della equipe di operatori prevista dall'articolo 2 lettera d.

I principi di necessità e proporzionalità, infatti, definiti anche dalla Commissione europea (Interrogazione P-6536/2009 *«L'installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l'infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo, purché siano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo»*) obbligano il titolare a installare un impianto di videosorveglianza solo quando altre misure siano correttamente valutate insufficienti o inattuabili, o comunque non singolarmente efficaci ad affrontare la questione. In ogni caso la videosorveglianza è certamente un strumento particolarmente invasivo, e da utilizzare con l'ausilio di una serie di accorgimenti tali da limitare il più possibile l'intrusione nella vita privata di tutti gli interessati. Sono due i requisiti dunque che dovrebbero essere presi in considerazione: **la necessità dell'installazione del sistema di videosorveglianza e l'impossibilità di raggiungere la finalità di tutela con mezzi meno invasivi.**

Roma, 22 gennaio 2019